



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/03/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblica di seguito il link del sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C. U. n. 404: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14251-comunicato-ufficiale-n-404-c-u-n-222-a-figc-istanza-di-grazia-ex-associato-ai>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA DA PARTE DI SOCIETA' NON AVENTI DIRITTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riportano di seguito la normativa ed i criteri di valutazione relativi al completamento degli organici dei Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5 indetti dal Comitato Regionale Basilicata per la Stagione Sportiva 2025/2026.

I termini di presentazione delle domande di ammissione, adempimenti ed oneri saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CALCIO A UNDICI

1.La domanda di ammissione al Campionato di ECCELLENZA 2025/2026 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- perdente finale Play off del Campionato di Promozione 2024/2025 (anche se già ripescata nelle ultime tre Stagioni Sportive);
- perdenti semifinali Play off del Campionato di Promozione 2024/2025;
- classificate a partire dal 6° posto nel Campionato di Promozione 2024/2025 (**prioritariamente**, in caso di mancata disputa delle semifinali Play off del Campionato di Promozione 2024/2025 cfr. C.U. 55 del 29.11.2024, a partire dal 4° o 5° posto);
- in subordine, retrocesse dal Campionato di Eccellenza 2024/2025 (ad eccezione di eventuali già ripescate nelle ultime tre Stagioni Sportive che saranno inserite nel punto e);
- in ulteriore subordine ai punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive.

2.La domanda di ammissione al Campionato di PROMOZIONE 2025/2026 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- perdente finalissima Play off del Campionato di Prima Categoria 2024/2025 (anche se già ripescata nelle ultime tre Stagioni Sportive);
- perdenti finali Play off relative al girone di competenza del Campionato di Prima Categoria 2024/2025;
- perdenti semifinali Play off relative al girone di competenza del Campionato di Prima Categoria 2024/2025;

- d)classificate a partire dal 6° posto nel rispettivo girone del Campionato di Prima Categoria 2024/2025 (**prioritariamente**, in caso di mancata disputa delle semifinali Play off del Campionato di Prima Categoria 2024/2025 cfr. C.U. 55 del 29.11.2024, a partire dal 4° o 5° posto);
- e)in subordine, retrocesse dal Campionato di Promozione 2024/2025 (ad eccezione di eventuali già ripescate nelle ultime tre Stagioni Sportive che saranno inserite nel punto f);
- f)in ulteriore subordine ai punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive.

3.La domanda di ammissione al Campionato di 1^ CATEGORIA 2025/2026 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- a)classificate al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Seconda Categoria nell'ordine definito dalla graduatoria del triangolare finale per l'accesso al Campionato di Prima Categoria (cfr. C.U. 55 del 29.11.2024), ad eccezione della vincente del triangolare già ammessa al Campionato superiore;
- b)classificate a partire dal 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Seconda Categoria 2024/2025;
- c)in subordine, retrocesse dal campionato di Prima Categoria 2024/2025 (ad eccezione di eventuali già ripescate nelle ultime tre Stagioni Sportive che saranno inserite nel punto d);
- d)in ulteriore subordine ai punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive.

Nel Campionato di 2^ Categoria costituito da tre gironi, qualora risultasse parità di piazzamento nella graduatoria per i ripescaggi, a partire dal 3° posto tra squadre di girone diverso all'esito della classifica finale della stagione sportiva 2024/2025, acquisirà priorità la società con il miglior quoziente ottenuto dal rapporto tra il numero di punti conseguiti in Campionato e il numero delle gare disputate.

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l'ordine di piazzamento in classifica al termine della Stagione Sportiva 2024/2025. Il ripescaggio in categoria superiore nei Campionati formati da più gironi, non garantisce l'inserimento nel girone di competenza territoriale.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non saranno prese in considerazione:

- 1)le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni sportive oppure per illecito amministrativo nelle ultime otto stagioni sportive;
- 2)le domande prive della firma del legale rappresentante;
- 3)le domande avanzate da società che non hanno maturato tre anni di affiliazione alla F.I.G.C. tranne che per le domande di ammissione ai campionati di Prima Categoria;
- 4)le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti;
- 5)le domande pervenute oltre i limiti che saranno indicati con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell'ordine, di:
1)posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2024/2025;

- 2) svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza esclusione dal Campionato per rinuncia;
- 3) anzianità federale;
- 4) partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.

CALCIO A CINQUE

1. La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/1 2025/2026 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- a) classificate a partire dal 2° posto nel Campionato di Serie C/2 2024/2025 (a partire dal 3° posto o dal 4° posto o dal 5° posto in base ai meccanismi di promozione definiti con *C.U. 55 del 29.11.2024* nel caso rispettivamente di due o tre o quattro promozioni al termine del Campionato di Serie C/2 2024/2025);
- b) in subordine, retrocesse dal Campionato di Serie C/1 2024/2025 (ad eccezione di eventuali già ripescate nelle ultime tre Stagioni Sportive che saranno inserite nel punto c);
- c) in ulteriore subordine ai punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive.

2. La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/2 2025/2026 potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate:

- a) classificate a partire dal 2° posto nel rispettivo girone di Serie D 2024/2025 (a partire dal 3° posto in base ai meccanismi di promozione definiti con *C.U. 55 del 29.11.2024* nel caso di due promozioni per ogni girone al termine del Campionato di Serie D 2024/2025);
- b) in subordine, retrocesse dal Campionato di Serie C/2 2024/2025 (ad eccezione di eventuali già ripescate nelle ultime tre Stagioni Sportive che saranno inserite nel punto c);
- c) in ulteriore subordine ai punti sopra descritti, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive.

Nel Campionato di Serie D costituito da due gironi, qualora risultasse parità di piazzamento nella graduatoria per i ripescaggi, nel caso parità di piazzamento in classifica tra squadre di girone diverso al termine della classifica della stagione sportiva 2024/2025, acquisirà priorità la società con il miglior quoziente ottenuto dal rapporto tra il numero di punti conseguiti in Campionato e il numero delle gare disputate.

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l'ordine di piazzamento in classifica al termine della stagione sportiva 2024/2025. Il ripescaggio in categoria superiore nei Campionati formati da più gironi, non garantisce l'inserimento nel girone di competenza territoriale.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non saranno prese in considerazione:

- 1) le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni sportive oppure per illecito amministrativo nelle ultime otto stagioni sportive;
- 2) le domande prive della firma del legale rappresentante;
- 3) le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti;
- 4) le domande pervenute oltre i limiti che saranno indicati con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

- In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell'ordine, di:
- 1) posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2024/2025;
 - 2) svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza esclusione dal Campionato per rinuncia;
 - 3) anzianità federale;
 - 4) partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.

3.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 11

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MARTEDI' 01 APRILE 2025** alle **ORE 15.00** presso il campo **"MANCINELLI" di TITO (Pz)** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Biagio SAVARESE** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al coordinatore della segreteria organizzativa delle Rappresentative Nicola DIMASE (3477856173) entro le ore 10.00 di lunedì 31 marzo 2025 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ABATEMATTEO	Cosimo	05/04/2006	ATLETICO MONTALBANO
ASLLANI	Leonard	12/05/2006	ELETTRA MARCONIA
CAGGIANELLO	Davide	30/04/2007	AS MELFI 1929
CATENACCI	Gabriele	16/04/2006	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
COLANGELO	Lorenzo	21/04/2006	A.S.D. LYKOS
DE MARCO	Antonio	19/06/2007	AS MELFI 1929
DI PIERRO	Salvatore	11/09/2006	SANTARCANGIOLESE
DIVIETRI	Mario	01/11/2006	AS MELFI 1929
GIOSA	Mauro	01/05/2007	A.S.D. LYKOS
GRUJICIC	Marko	27/09/2006	CALCIO SAN CATALDO
LOFRESE	Giorgio	24/08/2006	FERRANDINA 17890
NOVIELLO	Vincenzo	27/09/2007	LAGONEGRO 1929
PACE	Edoardo	15/10/2006	BEATO BONAVENTURA
PELUSO	Davide	17/09/2006	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO
PICCIRILLO	Stefano	21/01/2007	CALCIO SAN CATALDO
PICCOLO	Giuseppe	30/01/2006	CORLETO PERTICARA
POMPAMEO	Giovanni	01/10/2007	ELETTRA MARCONIA
POSTIGLIONE	Alessandro	23/06/2007	A.S.D. LYKOS
ROMANO	Simone	03/08/2006	TRICARICO POZZO DI SICAR
RUSSO	Rosario	16/04/2007	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO
SANCHIRICO	Angelo	03/07/2007	PATERNICUM
SCAVONE	Marco	13/05/2007	A.S.D. LYKOS
SOLLAZZO	Flavio	08/09/2007	ELETTRA MARCONIA
TRICARICO	Luca	16/10/2007	PATERNICUM

3.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A 11

Le calciatrici sottoelencate sono convocate per **MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025** alle **ORE 15.00** presso il campo **FEDERALE "U. DI PASCA" di POTENZA** per una seduta di allenamento.

Le atlete convocate dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Paolo FATIGANTE** e al **Tecnico Pietro POLINO** munite di corredo personale di gioco

(parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno escluse dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al responsabile del Calcio Femminile Luigi POLINO (3464091954) entro le ore 15.00 di martedì 01 aprile 2025 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ASTINO	Gaia	10/03/2009	SEVENTEEN POTENZA
BELLUSCI	Maria	24/10/2006	ATLETICO AVIGLIANO
CALIENDO	Alessandra	05/05/2008	SEVENTEEN POTENZA
CANTISANI	Chiara	19/12/2006	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
CAPALDO	Alicya Antonietta	13/06/2007	ATLETICO AVIGLIANO
CICALA	Giorgia	30/04/2006	ATLETICO AVIGLIANO
DI PIERRO	Francesca	04/04/2007	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
DI VIETRI	Daniela Chiara	11/08/2010	VULTUR WOMAN
EVANGELISTA	Maria Flavia	06/04/2007	SEVENTEEN POTENZA
GERARDI	Noemi	20/02/2010	SEVENTEEN POTENZA
IORIO	Francesca	28/02/2007	VULTUR WOMAN
LASALVIA	Monica	23/08/2010	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
LAZZARI	Dafne	04/09/2009	SPORTING MARCONIA
PALLADINO	Serena	10/09/2010	ATLETICO AVIGLIANO
PATANELLA	Carmela	11/12/2003	ATLETICO AVIGLIANO
PIETRAFESA	Miriam	03/09/2001	SEVENTEEN POTENZA
POTENZA	Alessia	16/04/2002	SEVENTEEN POTENZA
RUSSO	Lorenza	02/09/2008	ATLETICO AVIGLIANO
SABIA	Angelica	05/04/2001	SEVENTEEN POTENZA
SANCHIRICO	Angelica	01/02/2002	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
TANCREDI	Fatima	12/07/2010	SEVENTEEN POTENZA
TRAMUTOLA	Rebecca	24/05/2010	SEVENTEEN POTENZA
ZANOTTI ARCILA	Ailish	21/12/2007	SEVENTEEN POTENZA

3.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

I calciatori sottoelencati sono convocati per **LUNEDI' 31 MARZO 2025** alle **ORE 16.00** presso il **"PALAOLIMPIA" di PISTICCI (Mt)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Fabio SANTARCANGELO** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al delegato alle attività della Rappresentativa Innocenzo ALBANO (3420550052) entro le ore 18.00 di domenica 30 marzo 2025 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ALBANO	Davide	29/11/2006	COMPENS. SPORT PISTICCI
ALBANO	Francesco	01/06/2006	OLD BOYS BERNALDA
CAPOREALE	Andrea	24/07/2007	GORGOGNONE
DIABATE	Issouf	17/08/2007	GORGOGNONE

FILIPPO	Giuseppe	05/05/2006	GORGOGLIONE
IANNUZZIELLO	Gianmichele	08/06/2006	COMPENS. SPORT PISTICCI
MARRESE	Nicola	14/09/2006	POLICORO ACADEMY FUTSAL
NACUCCHIO	Mario	09/04/2005	GORGOGLIONE
NOVELLIS	Vincenzo	30/11/2004	COMPENS. SPORT PISTICCI
PACE	Giovanni	07/10/2006	DEA SALANDRA
QUARANTA	Giovanni	16/06/2006	DEA SALANDRA
SALINARDI	Francesco	29/06/2006	POLICORO ACADEMY FUTSAL
SAPONARO	Antony	14/02/2007	POLICORO ACADEMY FUTSAL
ZIZZAMIA	Marcantonio	30/06/2006	DEA SALANDRA

3.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MERCOLEDI' 02 APRILE 2025** alle **ORE 18.00** presso il "PALAOLIMPIA" di **PISTICCI (Mt)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Antonio LAVECCHIA** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al coordinatore della segreteria organizzativa delle Rappresentative Angelo CARRIERO (3207871797) entro le ore 17.00 di martedì 01 aprile 2025 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

CARLONE	Vincenzo	27/04/2008	COMPENS. SPORT PISTICCI
CASTANO	Riccardo	29/11/2009	BERNALDA FUTSAL
ERCOLANI	Luca	03/12/2009	BERNALDA FUTSAL
GUIDA	Gabriele	27/02/2008	REAL TURSI
LA TORRACA	Daniele	16/10/2008	REAL TURSI
NOVELLINO	Nicolas	29/05/2009	GRASSANO
OLIVIERI	Gabriele	20/07/2009	POLICORO ACADEMY FUTSAL
RUSSILLO	Pasquale Jacopo	17/08/2008	NUOVA FUTSAL PISTICCI
SALINARDI	Flavio Rocco	01/05/2009	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
SARLI	Samuele	21/05/2008	BERNALDA FUTSAL
SCHIRONE	Antonio	19/06/2008	POLICORO ACADEMY FUTSAL
TOLVE	Alessandro	09/09/2008	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
VELTRI	Donato	24/08/2008	ESSEDI MASCHITO
ZITO	Michele	19/11/2008	COMPENS. SPORT PISTICCI

3.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 CALCIO A 5

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MERCOLEDI' 02 APRILE 2025** alle **ORE 15.00** presso il "PALACAMPAGNA" di **BERNALDA (Mt)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Giuseppe BENEVENTO** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al coordinatore della segreteria organizzativa delle Rappresentative Innocenzo ALBANO (3420550052) entro le ore 18.00 di martedì 01 aprile 2025 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

BELLACICCO	Marco Ant	03/06/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
DAMIANO	Michele	10/11/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL

DASCANIO	Francesco	01/08/2010	BERNALDA FUTSAL
GALLITELLI	Mario	12/02/2011	BERNALDA FUTSAL
GARGANO	Kristian	06/06/2010	ATLETICO PISTICCI SEVEN
GIANNONE	Giuseppe	20/03/2011	ATLETICO PISTICCI SEVEN
IMPERIO	Gioele	03/12/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
MAZZONE	Filippo	29/12/2010	A.S.D. MONTEPELOSO
MINERVINI	Pietro	07/07/2010	BERNALDA FUTSAL
MONTANARO	Emanuele	12/05/2010	C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL
PERGOLA	Alessandro Pio	27/01/2010	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
SANSONE	Michele	26/04/2010	ACCETTURA G. COLUCCI
SARUBBO	Donato	26/04/2011	BERNALDA FUTSAL
SCARNATO	Andrea	26/08/2010	BERNALDA FUTSAL
TELESCA	Lorenzo	19/11/2010	ESSEDI MASCHITO

3.7 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è autorizzato all'attività agonistica:

CARLUCCI Rocco nato il 30.05.2009 AVIGLIANO CALCIO PZ

** CALCIO A 11 **

ECCELLENZA

3.8 FISSAZIONE RECUPERO

A seguito della decisione del Giudice Sportivo, riportata nell'apposito paragrafo del presente Comunicato Ufficiale, si dispone il recupero della gara, nella data e orario di seguito indicati con le modalità definite dalla delibera del G.S.:

12^ giornata di ritorno

FERRANDINA 17890	ORAZIANA VENOSA	SANTA MARIA FERRANDINA	02/04/25 16:00	12R
------------------	-----------------	------------------------	----------------	-----

PROMOZIONE

3.9 RIPETIZIONE GARA

A seguito della decisione del Giudice Sportivo, riportata nell'apposito paragrafo del presente Comunicato Ufficiale, si dispone la ripetizione della gara, in assenza di pubblico, nella data e orario indicati:

12^ giornata di ritorno

S.C. VIETRI	CORLETO PERTICARA	COMUNALE VIETRI DI POTENZA	02/04/25 16:00	12R
-------------	-------------------	----------------------------	----------------	-----

UNDER 15

3.10 VARIAZIONE GARA

GARA FRANCO SELVAGGI - A.S.D. LYKOS del 29.03.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 29.03.2025 alle **ore 16.00** sul campo PAIP di Matera.

UNDER 14**3.11 VARIAZIONE GARA**

GARA SPORTING MARCONIA - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA del 02.04.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata mercoledì 02.04.2025 alle **ore 18.00** sul campo Michetti di Pisticci.

UNDER 15 FEMMINILE**3.12 ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE - STAGIONE SPORTIVA 2024/25**

963903	A.S.D. ATLETICO MATERA
947198	HELLAS VULTURE
935701	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
935321	POTENZA SPORT CLUB 1919
952841	SEVENTEEN POTENZA

3.13 ORGANICO E DISPONIBILITA' CAMPI

A.S.D. ATLETICO MATERA	PAIP	MATERA	LUNEDI'	18.00
HELLAS VULTURE	CORONA	RIONERO IN VULTURE	SABATO	18.00
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	LORUSSO	BERNALDA	LUNEDI'	18.00
POTENZA SPORT CLUB 1919	U.DI PASCA	POTENZA	GIOVEDI'	17.00 (in assenza di pubblico)
SEVENTEEN POTENZA	U.DI PASCA	POTENZA	MERCOLEDI'	16.00 (in assenza di pubblico)

3.14 PROGRAMMA GARE

1^ giornata di andata del 07 e 10/04/25

PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	SEVENTEEN POTENZA	LORUSSO	BERNALDA	7/04/25	1A
POTENZA SPORT CLUB 1919	A.S.D. ATLETICO MATERA	FEDERALE	POTENZA	10/04/25	1A
Riposa: HELLAS VULTURE					

3.15 CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2024/2025

In allegato si pubblica il calendario del Campionato Regionale Under 15 Femminile relativo alla S.S. 2024/2025, che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

4. COMUNICAZIONI S.G.S.**4.1 FASE FINALE TORNEO FAIR PLAY ÉLITE UNDER 13**

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico comunica che **domenica 06 aprile 2025** presso il campo **San Leonardo di Pietragalla (Pz)**, a

partire dalle **ore 9.30**, si disputerà la **Fase Finale del Torneo Fair Play Élite Under 13**.

Di seguito si riportano le Società partecipanti:

A.S.D. LYKOS
FRANCO SELVAGGI
HELLAS VULTURE

5. RISULTATI

CAMPIONATO: **PROMOZIONE**

DATA	GIORNATA			
23/03/25	12/R	S.C. VIETRI	CORLETO PERTICARA	<u>DELIBERA G.S.</u>

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A**

DATA	GIORNATA				
24/03/25	7/R	AS MELFI 1929	SPORTING LAVELLO	0 - 3	<u>DELIBERA GS</u>
		CALCIO SAN CATALDO	CANDIDA 1984	0 - 3	<u>DELIBERA GS</u>
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	1 - 4	

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B**

DATA	GIORNATA				
24/03/25	9/R	AVIGLIANO CALCIO PZ	A.S.D. LYKOS	1 - 1	
		S.C. VIETRI	MARMO PLATANO	4 - 1	
25/03/25	9/R	POLISPORTIVA TITO	PATERNICUM	4 - 2	
26/03/25	9/R	BRIENZA CALCIO	VIRIBUS POTENZA 1999	3 - 4	

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C**

DATA	GIORNATA				
24/03/25	9/R	CORLETO PERTICARA	REAL CHIAROMONTE	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>
25/03/25	9/R	MOLITERNO	CASTRUM VIGGIANELLO	3 - 5	
25/03/25	9/R	VIGGIANO	SANTARCANGIOLESE	0 - 3	

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D**

DATA	GIORNATA				
24/03/25	9/R	ATLETICO MONTALBANO	FERRANDINA 17890	1 - 9	<u>DELIBERA GS</u>
		GROTTOLE	MONTESCAGLIOSO CALCIO	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>
25/03/25	9/R	MIGLIONICO CALCIO	POLICORO CALCIO & ACADEMY	0 - 5	<u>DELIBERA GS</u>

CAMPIONATO: **UNDER 14 REGIONALI**

DATA	GIORNATA				
21/03/25	1/R	ATLETICO PISTICCI SEVEN	A.S.D. LYKOS	5 - 0	
23/03/25	1/R	INVICTA MATERA	SPORTING MARCONIA	3 - 1	
		PGS D.B. DOMENICO LORUSSO	RAPOLLA SOCCER ACADEMY	10 - 1	<u>DELIBERA GS</u>
24/03/25	1/R	MARMO PLATANO	A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO	2 - 0	
		VENUSIA CALCIO	ASSOPOTENZA	1 - 6	<u>DELIBERA GS</u>
26/03/25	1/R	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	FRANCO SELVAGGI	3 - 0	

CAMPIONATO: **UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE MASCHILE**

DATA	GIORNATA				
24/03/25	7/R	ACCETTURA G. COLUCCI	A.S.D. MONTEPELOSO	4 - 3	
		BERNALDA FUTSAL	GORGOGNONE	17 - 1	

25/03/25	7/R	POLICORO ACADEMY FUTSAL	ESSEDI MASCHITO	6 - 1
		COMPENS SPORT PISTICCI	ATLETICO PISTICCI SEVEN	<u>IMPRATICABILITA' CAMPO</u>

ERRATA CORRIGE RISULTATO DOPO RETTIFICA DELL'ARBITRO

DATA	GIORNATA			
03/02/25	9/A	ATLETICO PISTICCI SEVEN	BERNALDA FUTSAL	4 - 15

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **28/03/2025**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO di ECCELLENZA

GARE DEL 23/03/2025

ERRATA CORRIGE

GARA FERRANDINA 17890 - ORAZIANA VENOSA

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al 16° minuto del primo tempo, a causa di una fitta nebbia che non consentiva un'adeguata visibilità, il DG sospendeva la gara sul risultato di 1-0 in favore della squadra ospitante;

Atteso che trascorsi 45 minuti dall'interruzione senza che la situazione migliorasse, il DG decretava la sospensione definitiva della gara, dopo la segnatura della rete del Ferrandina 17890. **La gara riprenderà con un calcio di inizio, poiché la sospensione è avvenuta dopo la segnatura della rete;**

P.Q.M. DELIBERA

- **di non omologare il risultato conseguito sul campo;**
- **di disporre in altra data, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 (Lo svolgimento dei Campionati) del Regolamento della LND, la prosecuzione dei soli minuti non giocati;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del C.R. Basilicata per fissare la data e l'ora di prosecuzione della gara.

GARE DEL CAMPIONATO di PROMOZIONE

GARE DEL 23/03/2025

S.C. VIETRI - CORLETO PERTICARA

Il Giudice Sportivo;

Letto il referto di gara;

Considerato che il DG asserisce che al 41' minuto del secondo tempo, a seguito dei provvedimenti disciplinari comminati a carico dei calciatori, si generava una rissa che vedeva coinvolti tutti i calciatori di entrambe le Società che si colpivano, spintonavano e strattonavano, senza che il DG potesse assumere nei loro confronti i dovuti provvedimenti disciplinari a causa del clima venutosi a creare;

Atteso che i disordini in campo si riflettevano anche sugli spalti ove le due tifoserie davano vita a tafferugli tra loro;

Appurato che la rissa in atto non consentiva il ripristino della normalità, cosicché, il DG, non ritenendo che ci fossero i presupposti per portare a termine la gara per la confusione in atto, ne decretava la sospensione definitiva, ritenendo che non vi

fossero le condizioni di sicurezza in considerazione anche dell'assenza del servizio d'ordine, che giungeva sul posto (due pattuglie di Carabinieri) circa 20 minuti dopo gli accadimenti;

Rilevato dal DG che, anche dopo il triplice fischio, i calciatori delle due Società continuavano a scontrarsi per altri cinque minuti;

Premesso che questo Organo giudicante, nei poteri ad esso attribuiti dal CGS, alla presenza del Rappresentante AIA presso la Giustizia Sportiva, faceva richiesta attraverso supplemento di rapporto di chiarimenti/integrazioni al DG su fatti accaduti durante la gara e riportati dal DG sul referto di gara;

Letto il supplemento di rapporto in cui il DG riporta che al minuto 41 del secondo tempo, dopo aver adottato due provvedimenti disciplinari di espulsione per due giocatori delle rispettive squadre, ossia il n.20 Vivas Juan Martin del Corleto per aver attinto con uno sputo la scarpetta di un avversario e il n.69 Fabio Domenico del Vietri che strangolava il n. 20 del Corleto che assumeva un colorito cianotico sul viso, si generava una rissa che vedeva coinvolte tutte le persone ammesse sul terreno di gioco.

Atteso che, a seguito degli eventi verificatisi durante la partita, nonché l'assenza di un intervento tempestivo da parte delle Forze dell'Ordine, si vedeva costretto a malincuore a sospendere la gara, nonostante la terna avesse tentato in ogni modo di mettere in atto soluzioni per ripristinare la regolare prosecuzione dell'incontro. Inoltre, gli scontri, inizialmente esplosi sul campo di gioco, si estendevano e intensificavano nei pressi degli spogliatoi, dove tutti i giocatori si strattonavano e si colpivano, accendendo gli animi dei sostenitori di entrambe le società e dando luogo a un'escalation di disordini e confusione che, a quel punto, risultavano fuori dal controllo della terna arbitrale;

Ritenuto, secondo il DG, che non vi fosse nessun segnale né possibilità che altre persone presenti sul terreno di gioco potessero sedare la rissa, tra l'altro in assenza di Forza Pubblica, questi valutava, in accordo con gli assistenti, che potessero esserci gravi conseguenze, tanto è vero che, nonostante il triplice fischio finale, tutte e due le squadre continuavano la rissa per almeno altri cinque minuti con giocatori e dirigenti che vi prendevano parte e solo con l'arrivo delle Forze dell'Ordine gli animi si placavano;

Valutato che la decisione di sospendere definitivamente una gara, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni tali da porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara, degli assistenti o di altri tesserati partecipanti all'incontro;

Constatato che dagli atti non emergono situazioni che, seppur gravi, non risultano incontrollabili da porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro;

Atteso che l'uso del termine "rissa" riferito a circostanze senz'altro censurabili e per le quali l'arbitro ha assunto provvedimenti disciplinari, ma non idonee a porre a rischio l'integrità fisica o l'incolumità dei presenti, dal momento che negli atti ufficiali il DG non fa alcun riferimento a violenze, aggressioni a lui e agli assistenti;

Acclarato inoltre, che l'arbitro afferma genericamente di aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere e solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara ne decretava la conclusione anticipata; da quanto emerge, non lo esime dall'adoperarsi con ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara, ad esempio convocare i capitani invitandoli a riportare la calma tra i rispettivi tesserati, per tentare di portare a termine i pochi minuti di gara che mancavano. L'aver decretato la fine anticipata della gara, nel caso di specie non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si traduce in uno stato d'animo esageratamente preoccupato o timoroso;

Atteso che al pari generiche appaiono, secondo quanto riportato dal DG, i taufferugli insorti tra le tifoserie dal momento che l'arbitro era intento a verificare quanto accadeva in campo e dagli atti si rileva che nessuno dei sostenitori accedeva indebitamente al terreno di gioco per alimentare o partecipare ai disordini insorti tra i tesserati in campo;

Considerato che l'assenza al momento dei fatti della Forza Pubblica che peraltro giungeva successivamente non giustifica una decisione del DG tanto frettolosa, infatti, è lo stesso DG a riportare negli atti ufficiali che con l'arrivo delle Forze dell'Ordine gli animi si placavano;

Ritenuto infine, che il DG benché abbia avvertito un lecito stato di pericolo, esclusivamente a danno dei tesserati in campo, ha assunto la decisione di sospendere anticipatamente la gara, senza la preventiva e necessaria consultazione dei capitani delle squadre al fine di invitarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma necessaria per il prosieguo della partita, così incorrendo sulla base di una consolidata prassi interpretativa in errore tecnico;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato del campo al momento della sospensione S.C. VIETRI - CORLETO PERTICARA 2-3;

- di disporre la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10 comma 5, lett. c) del CGS, da disputarsi in assenza di pubblico;

- di comminare l'ammenda di € 300,00 al S.C. VIETRI, per aver propri tesserati causato disordini in campo tanto da indurre il DG a sospendere anticipatamente la gara; inoltre, propri sostenitori sulle tribune generavano tafferugli contro i sostenitori avversari, senza conseguenze particolari;

- di comminare l'ammenda di € 300,00 al CORLETO PERTICARA, per aver propri tesserati causato disordini in campo tanto da indurre il DG a sospendere anticipatamente la gara; inoltre, propri sostenitori sulle tribune generavano tafferugli contro i sostenitori avversari, senza conseguenze particolari;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **SOCIETA'**

AMMENDA E. 100 S.C. VIETRI

Nel corso del primo tempo veniva lanciato sul terreno di gioco un fumogeno da parte dei sostenitori della società di casa, senza conseguenze.

• **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA FINO AL 31/03/2026

FABIO DOMENICO

(S.C. VIETRI)

Al 40° del secondo tempo, dopo aver ricevuto uno sputo sullo scarpino da un calciatore avversario, reagiva nei confronti dello stesso ponendogli il braccio attorno al collo imponendo tanta forza da farlo diventare cianotico, mantenendo la presa per alcuni secondi, prima che alcuni tesserati lo allontanassero. Articolo 38 CGS.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FERRACANO FRANCESCO

(S.C. VIETRI)

Al 29° del primo tempo colpiva con una gomitata al petto un avversario senza arrecargli danno. Mentre usciva dal terreno di gioco rivolgeva all'AA n.2 frasi offensive. Segnalazione AA n.2.

LOPEZ LUCAS IVAN

(CORLETO PERTICARA)

Al 42° del secondo tempo, colpiva con un violento calcio al gluteo un avversario tanto da lasciargli i segni dei tacchetti. Il provvedimento non poteva essere notificato sul terreno di gioco a causa della confusione generatasi, che vedeva coinvolti calciatori di entrambe le società, pertanto, detto provvedimento veniva notificato al capitano della medesima società. Articolo 38 CGS.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VIVAS JUAN MARTIN

(CORLETO PERTICARA)

Al 40° del secondo tempo, attingeva con uno sputo sulla scarpa un avversario. Art38 CGS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRANDE VITO

(S.C. VIETRI)

Al 42° del secondo tempo, rincorreva un avversario tentando di colpirlo con pugni, non riuscendo il DG a vedere se riuscisse nel suo intento in quanto coperto da alcuni calciatori. Il provvedimento non poteva essere notificato sul terreno di gioco a causa della confusione generatasi, che vedeva coinvolti calciatori di entrambi le società, pertanto, detto provvedimento veniva notificato al capitano della medesima società.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMANIELLO SALVATORE

(S.C. VIETRI)

AMMONIZIONE (III INFR)

JAMMEH MUHAMMEH L

(S.C. VIETRI)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPEZ LUCAS IVAN

(CORLETO PERTICARA)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A/11**GARE DEL 24/03/2025**

- **SOCIETA'**

GARA AS MELFI 1929 - SPORTING LAVELLO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **AS MELFI 1929** iniziava la gara con 7 (sette) calciatori e che in seguito all'infortunio di 1 (uno) calciatore, rimaneva in 6 (sei);

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto la Società **AS MELFI 1929** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 12' del primo tempo sul risultato di 0-0;

P.Q.M. DELIBERA

- **di assegnare gara persa alla Società AS MELFI 1929 con il seguente punteggio più favorevole: AS MELFI 1929 - SPORTING LAVELLO 0-3;**

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA CALCIO SAN CATALDO - CANDIDA 1984

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Appurato che il CU CR Basilicata n. 3 del 04.07.24 stagione sportiva 2024/25 prevede, in riferimento al punto **3.5 per il CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 CALCIO A 11 LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**, che "Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2006** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni";

Verificato dagli atti ufficiali di gara che la Società **CALCIO SAN CATALDO** ha fatto prendere parte alla gara 4 (quattro) calciatori nati dal 1° gennaio 2005, in tal modo disattendendo le disposizioni del precitato comunicato;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo CALCIO SAN CATALDO - CANDIDA 1984 5-0 e di assegnare gara persa alla Società CALCIO SAN CATALDO con il seguente punteggio: CALCIO SAN CATALDO - CANDIDA 1984 0-3;
- di inibire fino al 04.04.2025 SABATO LUCIANO del CALCIO SAN CATALDO, quale dirigente accompagnatore;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA CORLETO PERTICARA - REAL CHIAROMONTE

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **REAL CHIAROMONTE** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **REAL CHIAROMONTE**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;
- di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 800,00 quale terza rinuncia, applicata in misura doppia per rinunce alla disputa di gare che si verificano quando mancano tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati, come previsto dal C.U. n.3 del 04.07.2024 CR Basilicata;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA ATLETICO MONTALBANO - FERRANDINA 17890

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **ATLETICO MONTALBANO** iniziava la gara con 11 (undici) calciatori e che in seguito all'infortunio di 5 (cinque) calciatori, rimaneva in 6 (sei);

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto la Società **ATLETICO MONTALBANO** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 29' del secondo tempo sul risultato di 1-9;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società ATLETICO MONTALBANO con il punteggio conseguito sul campo: ATLETICO MONTALBANO - FERRANDINA 17890 1-9;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA GROTTOLE - MONTESCAGLIOSO CALCIO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **MONTESCAGLIOSO CALCIO** iniziava la gara con 8 (otto) calciatori e che in seguito all'infortunio di 2 (due) calciatori, rimaneva in 6 (sei);

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto la Società **MONTESCAGLIOSO CALCIO** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 27' del secondo tempo sul risultato di 5-3;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società MONTESCAGLIOSO CALCIO con il seguente punteggio più favorevole: GROTTOLE - MONTESCAGLIOSO 3-0;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (I INFR)

LOTITO MIRKO (A.S.D. LYKOS)
GALASSO SAMUELE (AVIGLIANO CALCIO PZ)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIAGLIA MATTEO (CALCIO SAN CATALDO)
SAIDY MUSA (CANDIDA 1984)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOCARI NAIM (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
DI CARLO ANTONIO (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

AMMONIZIONE (III INFR)

POSTIGLIONE ALESSANDRO (A.S.D. LYKOS)
ROMANIELLO FRANCESCO (AVIGLIANO CALCIO PZ)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLANGELO LORENZO (A.S.D. LYKOS)
MARTINO GIUSEPPE (ATLETICO MONTALBANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE CARLO ANDREA (A.S.D. LYKOS)
GERARDI SIMONE (AVIGLIANO CALCIO PZ)
AMATO NICOLAS (GROTTOLE)

GARE DEL 25/03/2025

- **SOCIETA'**

GARA MIGLIONICO CALCIO - POLICORO CALCIO & ACADEMY
Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **MIGLIONICO CALCIO**, al 22' del secondo tempo causa infortuni non aveva in campo il numero minimo di giocatori per proseguire la gara;

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, la sospendeva definitivamente al 22' del secondo tempo sul risultato di 0-5, come previsto dall'art.73 delle NOIF;

P.Q.M. DELIBERA

- **di assegnare gara persa alla Società MIGLIONICO CALCIO con il punteggio conseguito sul campo: MIGLIONICO CALCIO - POLICORO CALCIO & ACADEMY 0-5;**

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE MAIO IACOPO (VIGGIANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (IV INFR - DIFFIDA)

LATORRACA GIUSEPPE (MOLITERNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GARGARO DOMENICO (VIGGIANO)

SANTALUCIA GIUSEPPE (VIGGIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MELILLO NICOLA (MOLITERNO)

BORNEO GIORGIO (SANTARCANGIOLESE)

DI SIRIO GIOVANNI (SANTARCANGIOLESE)

SANTALUCIA DARIO (VIGGIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CONSOLI VINCENZO (MIGLIONICO CALCIO)

ROMANIELLO FRANCESCO (MOLITERNO)

POLITO ROCCO SALVATORE (SANTARCANGIOLESE)

GARE DEL 26/03/2025

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERARDI SIMONE (BRIENZA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPARDO GAETANO (BRIENZA CALCIO)

VISCARDI SIMONE (BRIENZA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALI CALCIO A/1
GARE DEL 23/03/2025

- **SOCIETA'**

GARA PGS D.B. DOMENICO LORUSSO - RAPOLLA SOCCER ACADEMY

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Appurato che il C.U. n.1 del 10.07.2024 SGS prevede per la S.S. 2024/2025 che per la categoria "Giovanissimi" Under 14, in relazione ai limiti d'età, possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino a un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista di gara, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età, **no 2013**).

Verificato dagli atti ufficiali che per la Società **RAPOLLA SOCCER ACADEMY**, in violazione a quanto riportato nel citato C.U., prendevano parte alla gara calciatori che non avevano titolo in riferimento ai limiti di età, dopo il compimento del 12° anno di età e al numero massimo consentito;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare, ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S., gara persa alla società RAPOLLA SOCCER ACADEMY con punteggio conseguito sul campo: PGS D. B. DOMENICO LORUSSO - RAPOLLA SOCCER ACADEMY 10-1;
- di inibire fino al 04.04.25 CORDISCO Michele, quale dirigente accompagnatore del RAPOLLA SOCCER ACADEMY;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

IOSCA GIOVANNI

(PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

GARE DEL 24/03/2025

- **SOCIETA'**

GARA VENUSIA CALCIO - ASSOPOTENZA

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Appurato che il C.U. n.1 del 10.07.2024 SGS prevede per la S.S. 2024/2025 che per la categoria "Giovanissimi" Under 14, in relazione ai limiti d'età, possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino a un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista di gara, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età, **no 2013**).

Verificato dagli atti ufficiali che per la Società VENUSIA CALCIO, in violazione a quanto riportato nel citato C.U., prendevano parte alla gara calciatori che non avevano titolo in riferimento ai limiti di età, dopo il compimento del 12° anno di età e al numero massimo consentito;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare, ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S., gara persa alla Società VENUSIA CALCIO con il punteggio conseguito sul campo: VENUSIA CALCIO - ASSOPOTENZA 1-6;
- di squalificare per 1 (una) gara, in aggiunta alle due già da scontarsi a CARELLA Pasquale allenatore della Società VENUSIA CALCIO, in assenza di dirigenti riportati in distinta;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARA FERDINANDO

(MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

IGNICO GIOVANNI

(A.S.D.VIRTUS AVIGLIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DUINO ROCCO

(MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CILLIS GIOELE

(MARMO PLATANO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI CALCIO A/5 MASCHILE

GARE DEL 23/03/2025

GARA COMPENS. SPORT PISTICCI - ATLETICO PISTICCI SEVEN

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al quarto minuto del secondo tempo sul risultato **COMPENS. SPORT PISTICCI - ATLETICO PISTICCI SEVEN 1-5**, prima che venisse battuta una rimessa dal fondo a favore della società ospite Atletico Pisticci Seven, il DG sospendeva definitivamente la gara a causa di scivolosità persistente del suolo del rettangolo di gioco causata dall'infiltrazione di acqua dalle coperture, che il normale uso dello spazzolone non riusciva ad eliminare;

P.Q.M. DELIBERA

- **di non omologare il risultato conseguito sul campo COMPENS. SPORT PISTICCI - ATLETICO PISTICCI SEVEN 1-5;**

- **di disporre in altra data, la ripetizione integrale della gara** come previsto dalla Circolare N.1 del C.U. S.G.S. N. 19 del 23.08.2024 lettera G) Recupero gare interrotte (Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.);

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l'ora di ripetizione della gara.

7. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

7.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 93 DEL 05/03/2025

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **28/03/2025** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate sul **C.U. n. 93 del 05/03/2025**, consistenti nella **inibizione fino al 30/06/2027 del Dirigente Minervini Luigi** e nella **inibizione fino al 02/04/2025 del Dirigente Narciso Eduardo Giuseppe**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **21 MARZO 2025**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA**, nella persona del **Vice Presidente, Avv. Luigi De Biase**, il quale si riportava al **ricorso** introduttivo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Antonio Biscione**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, collegato in videoconferenza;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da

"presunzione di verità", atteso che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61, comma 1, C.G.S.);

Considerato, in via preliminare, come il reclamante **Sodalizio** abbia rinunciato al ricorso avverso l'inibizione inflitta al **Dirigente Narciso Eduardo Giuseppe** per carenza di interesse;

Accertato come la **Società** ricorrente abbia chiesto, mediante il proposto ricorso, la riduzione della squalifica irrogata nei confronti del proprio **Dirigente**, Sig. **Minervini Luigi**, in quanto iniqua, sproporzionata ed eccessivamente punitiva;

Valutato come, a sostegno del proprio **reclamo**, la ridetta **Società** abbia precisato che, in merito alla condotta del **Dirigente Minervini**, questa fosse consistita soltanto in veementi proteste verbali senza che vi fosse stato alcun contatto fisico tra lo stesso ed il **D.G.**, negando peraltro che, il suddetto **Dirigente**, avesse attinto con un calcio allo stinco l'**Arbitro**, atteso che, nel momento in cui il presunto contatto sarebbe avvenuto, il **Minervini** era distante dal **Direttore di Gara** in quanto intento a discutere con il **Mister** della squadra avversaria **Invicta Matera**;

Valutato, ancora, come, in merito all'episodio della bomboletta del ghiaccio spray, la Società **ASD PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA**, sia nel proprio ricorso che in sede di audizione, abbia precisato che, il **Dirigente Minervini**, l'avesse scagliata in terra unicamente come gesto di stizza ma non anche per colpire il **D.G.**;

Considerato come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio** addotte - tendenti ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - abbiano trovato parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal **D.G.** in sede di audizione rese, dalle quali è stato possibile constatare come l'**Arbitro** non avesse piena certezza circa il fatto che, ad attingerlo con un calcio allo stinco, fosse stato il **Minervini**, pur nutrendo fondati sospetti sullo stesso, essendo questi il più agitato ed infervorato tra i calciatori che lo circondavano, tutti appartenenti al **Bernalda**;

Rilevato come il **D.G.**, sempre in sede di audizione, abbia confermato - questa volta con certezza - di essere stato attinto, all'altezza del quadricipite, da una bomboletta del ghiaccio spray lanciata a *pallonetto* dal **Minervini**, senza che tuttavia ciò gli avesse arrecato lesioni, dal momento che, il ridetto **Arbitro** riusciva, seppur non del tutto, a schivarla con riflesso istintivo, evitando in tal modo peggiori conseguenze;

Osservato come il **Direttore di Gara** abbia confermato la circostanza per cui, il **Minervini** a fine gara si fosse intrattenuto con lui nello spogliatoio, per circa cinque minuti, al fine di scusarsi per l'accaduto;

Considerato come, ai sensi dell'**art. 35, comma 1, C.G.S.**, *costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara*;

Valutato pertanto come, sulla base dell'istruttoria espletata, la condotta ascrivibile al **Dirigente Minervini Luigi** sia da ritenersi, senza ombra di dubbio, gravemente ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti del **D.G.**, ma non anche violenta; in primo luogo perché non vi è certezza, per stessa ammissione dell'**Arbitro**, che il calcio allo stinco da cui lo stesso veniva attinto fosse

stato sferrato dal **Minervini** e, in secondo luogo, perché il lancio a *pallonetto* della bomboletta spray, così come descritto in sede dibattimentale, pur costituendo un atto sicuramente censurabile, permette di poterne ad ogni modo escludere - considerata la forza moderata impressa dal soggetto agente - la reale intenzione di produrre lesioni, atteso peraltro che il **D.G.** riusciva comunque ad intercettarla nonché quasi del tutto a schivarla;

Rilevato, di conseguenza, come tale condotta, possa integrare la fattispecie di cui all'**art. 36, comma 1, lettera b) C.G.S.**, non essendoci stata conferma, in sede dibattimentale, di elementi tali da poter ricondurre con certezza la condotta del **Minervini** nella fattispecie (più grave) di cui all'**art. 35, commi 1 e 2, C.G.S.**;

Considerato che le scuse poste al **D.G.** subito dopo la fine della gara possano valere come circostanza attenuante;

Ritenuto, in conclusione, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di indurre questo **Collegio** a procedere ad una derubricazione della condotta ascritta al **Dirigente Minervini Luigi**, riconducendo, la stessa, nella fattispecie meno grave prevista dall'**art. 36, comma 1, lettera b) C.G.S.**, con riforma della **Decisione** dal **G.S.** adottata e con l'applicazione della sanzione della squalifica a tempo determinato dallo stesso articolo prevista, dal momento che, la condotta tenuta dal **Dirigente**, rappresenta comunque un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo, atteso che, *la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irraguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni tesserato (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA)*

Rilevato in ultima analisi, come, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, C.G.S.**, *la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2;*

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica della decisione dal **G.S.** adottata e riportata nel **C.U. n. 93 del 05/03/2025** così delibera:

- **Riduce a 6 (SEI) mesi l'inibizione dal G.S. irrogata al DIRIGENTE MINERVINI LUIGI;**
- **Irroga l'ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) alla ASD PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 28/03/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)